

Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) con cui avviare la co-progettazione ed attuazione di interventi di accoglienza invernale di emergenza per persone adulte ed autosufficienti, in stato di fragilità estrema, marginalità sociale e senza dimora. CIG B8A7AC68FE CUP H15I25000090001

CONVENZIONE DI PARTENARIATO
(co-progettazione ai sensi del Dlgs 117/2017)

TRA

Il Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali, con sede a Firenze, in Viale de Amicis 21, CF: 01307110484 nella persona del Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo, Dott. Raffaele Uccello in qualità di "Promotore" del Partenariato

E

L'Ente del Terzo Settore **Fondazione Solidarietà Caritas ETS C.F. 94043850489**, nella persona del legale rappresentante **.....**, in qualità di "Partner" di Progetto

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»

PREMESSO CHE

Gli interventi di accoglienza di emergenza invernale sono realizzati per conto del Comune di Firenze;

con Determinazione Dirigenziale n. **..... del** sono stati approvati gli atti relativi ad un Avviso Pubblico per avviare un'indagine finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore con cui realizzare la co-progettazione e l'attuazione degli interventi in oggetto (ex art. 55 Dlgs 117/2017);

con Determinazione Dirigenziale n. **..... del** sono stati approvati:

i verbali di coprogettazione con l' ETS Partner
lo schema di Convenzione Quadro di Partenariato
il budget di progetto

i soggetti convenuti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'attuazione degli interventi oggetto di co-progettazione;

il partner risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;

La succitata premessa, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione così come, nello specifico:

l'Avviso e l'allegato Quadro progettuale ed economico di riferimento, il Progetto Definitivo presentato dal Partner, il Budget dettagliato di progetto, il verbale di co-progettazione;

Il Progetto di Dettaglio degli interventi presentato dall' ETS partner specifica il dettaglio prestazionale per quanto qui non diversamente previsto. Eventuali modifiche al contenuto del Progetto di Dettaglio che dovessero rendersi necessarie in corso di attuazione dovranno essere previamente concordate.

TUTTO CIO' PREMESSO

Per la realizzazione delle attività previste dalla coprogettazione di interventi di accoglienza per emergenza invernale tra le Parti, si sottoscrive la seguente:

CONVENZIONE DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Il Comune di Firenze come sopra rappresentato ed in esecuzione degli atti in premessa richiamati, attiva una collaborazione finalizzata alla gestione e l'attuazione degli interventi previsti di accoglienza di emergenza invernale **alla Fondazione Solidarietà Caritas ETS di Firenze**, come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi, alle condizioni di cui all'Avviso e relativi allegati, dei verbali di coprogettazione, della Convenzione di Partenariato e della proposta progettuale presentata;

È compreso nella presente Convenzione anche tutto quanto non espressamente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione degli interventi.

Articolo 2 – Sedi degli interventi e Impegni comuni

Gli interventi oggetto della coprogettazione si svolgeranno presso i seguenti immobili:

Gli immobili messi a disposizione dal Comune di Firenze per il modulo sono:

l'immobile denominato "Ostello del Carmine" sito in Firenze, Piazza Piattellina, n.1, e relative pertinenze;

L'immobile denominato "Palazzina dell'Orologio" sito in Viale Corsica 10 12 – Firenze, e relative pertinenze.

Gli immobili messi a disposizione dal Partner per il modulo sono:

La struttura della Parrocchia del Pignone nella disponibilità dell'ETS Fondazione Solidarietà Caritas in Via dei Vanni 15

Gli interventi sono dimensionati su complessivi **120 posti**.

Le Parti si impegnano a dare attuazione al partenariato ed a svolgere, in buona fede e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le attività di progetto in conformità a quanto stabilito nella presente Convenzione, nei documenti progettuali, nell'Avviso e negli altri documenti già richiamati. In particolare, il Comune di Firenze, nella sua qualità di ente titolare del servizio e Promotore del partenariato, si impegna:

a garantire per quanto di competenza l'esatta ed integrale realizzazione del progetto degli interventi;

a garantire, laddove necessario, la rappresentanza del Partenariato nei rapporti con i terzi, la predisposizione, la raccolta, e la corretta conservazione degli atti, dei documenti e delle informazioni inerenti il servizio;

ad assicurare, nello svolgimento delle attività del progetto, il rispetto dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, quali economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, oltre al rispetto dei principi e della normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica, contabilità pubblica e partenariato pubblico-privato, anche nel settore sociale e del non-profit;

collaborare attivamente ad iniziative di diffusione e disseminazione dei risultati conseguiti;

rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla Legge n. 124/2017 e ss. mm.ii., ove applicabili;

A mettere a disposizione gli immobili di proprietà comunale destinati agli interventi

L'eventuale utilizzo delle strutture di proprietà comunale e dei beni mobili in essi collocati ai fini e per gli scopi della presente procedura, avverrà nel rispetto dei principi stabiliti nell'annuncio di coprogettazione e alle eventuali disposizioni di dettaglio contenute nei verbali di coprogettazione;

Il Partner si impegna:

a dare effettiva esecuzione alle attività di propria competenza previste dal Progetto di Dettaglio presentato ad integrazione di quanto previsto nell'Avviso e relativi allegati, definito in sede di coprogettazione ed a trasmettere al Promotore i dati necessari per il monitoraggio del servizio;

ad utilizzare le risorse apportate dal Promotore per la realizzazione delle attività del progetto e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente Convenzione;

a segnalare senza indugio al Promotore ogni circostanza, problematica e/o criticità che possa influire sull'esecuzione delle attività previste;

rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., ove applicabili;

a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, compresi eventuali volontari;

a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti della struttura, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

ad accettare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Firenze;

a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo del Comune di Firenze;

a mettere a disposizione i locali (nella propria disponibilità) in cui si svolgerà il servizio in oggetto;

a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria (oltre che straordinaria, per la struttura messa a disposizione dal soggetto stesso) che comunque si dovessero rendere necessari per garantire la funzionalità della struttura in cui il servizio si svolge;

a farsi carico di ogni altra spesa di natura gestionale funzionale all'attuazione del servizio con riferimento agli immobili messi a disposizione dal Comune. Le spese relative agli immobili comunali messi a disposizione del partner – (incluse eventuali utenze e le manutenzioni) se pagate dal partner stesso – potranno essere portate a rimborso;

a rispettare ogni altro impegno stabilito dall'Avviso

Articolo 3 –Durata dell'Accordo

La presente convenzione decorre **dal 01.12.2025 fino al 31.03.2026**, con facoltà di breve proroga in aprile 2026 in caso di avverse condizioni climatiche, e fatta salva la eventuale necessità di approvazione e finanziamento di tale proroga.

La convenzione di coprogettazione sarà eventualmente rinnovabile per altri 4 mesi (dicembre 2026 marzo 2027), qualora il Comune di Firenze ne ravvisi l'opportunità e il pubblico interesse, previa approvazione con formale atto e rifinanziamento della spesa occorrente.

Articolo 4 – Apporti alla co-progettazione

Gli apporti alla coprogettazione risultano dalla presente Convenzione, dal progetto definito e da ogni allegato correlato.

Articolo 5 – Modalità e termini di esecuzione della Convenzione

Il Partner ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nella presente Convenzione, nonché negli atti richiamati in premessa che ne costituiscono parte integrante, conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione delle attività previste dal progetto.

Articolo 6 - Dimensione economica progettuale

La natura solidaristica degli interventi comporta tradizionalmente che gli stessi si connotino, da un punto di vista economico, come un'attività che mira alla copertura, almeno parziale dei costi necessari a porla in essere.

Sulla base di questi presupposti, che evidenziano la rilevanza sociale del progetto, e sulla scorta di considerazioni che tengono in dovuto conto la spesa storica sostenuta dall'Amministrazione per realizzarlo, il Comune di Firenze si impegna a riconoscere il rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi:

€ 454.000,00 per il periodo 01.12.2025 – 31.03.2026 riferiti a tutti gli interventi attivati nel corso del progetto. Tale importo è da intendersi come massimo complessivo, e onnicomprensivo **incluso ogni onere di natura fiscale se dovuto.**

L'importo come sopra definito costituirà quindi il massimo onnicomprensivo rimborsabile.

Tale importo è da intendersi inoltre FUORI CAMPO IVA EX ART 2 COMMA 3 LETT. A) DEL

DPR 633 DEL 1972 IN QUANTO MERO CONTRIBUTO EX ART 12 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 EROGATO SOTTO FORMA DI RIMBORSO SPESE, ED ESENTE BOLLI AI SENSI ART. 82 COMMA 5 DEL DLGS 117/2017.

Tale somma massima sarà erogata all'ETS sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate con **cadenza mensile**.

Alla nota di debito finale, l'ETS allega apposita rendicontazione complessiva dei costi sostenuti per l'attuazione del progetto, corredata dai relativi idonei giustificativi di spesa.

Sono ammissibili e rendicontabili in generale tutte le spese riconducibili alla attività di progetto, quali le spese per il personale, le manutenzioni, e la gestione degli immobili, per utenze, pulizie, acquisti materiali e forniture, ecc, **dettagliato nel budget di progetto**.

Per la rendicontazione e l'ammissibilità delle spese, in linea generale si potrà comunque fare riferimento alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02.02.2009 richiamata dal Decreto Del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 2021;

Voci di spesa non esplicitamente comprese nel suddetto budget di progetto potranno essere autorizzate purché riferibili al servizio.

Qualora ne emergesse il fabbisogno, le Parti potranno concordare un incremento del numero di posti previsto, da cui dovesse derivare anche un incremento del rimborso massimo, solo previa approvazione del relativo atto d'impegno di spesa integrativo da parte del Comune.

Ai sensi dell'avviso approvato, in corso di attuazione della coprogettazione, il budget di progetto per il rimborso dei costi di progetto potrà essere **variato nei limiti del 20%** dell'importo di **454.000,00** (per 4 mesi) sulla base della concreta analisi delle necessità. Tale opzione è del tutto eventuale e potrà essere esercitata previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e i partner di progetto, nonché previa successiva formale approvazione e finanziamento con atto del Comune.

Articolo 7 – Risoluzione anticipata

La presente Convenzione potrà essere altresì essere anticipatamente risolta in caso di accertamento da parte del Promotore di gravi violazioni e/o inadempimenti da parte del Partner, tali da comprometterne il raggiungimento delle finalità. In tal caso la contestazione dalla violazione o dell'inadempimento sarà effettuata dal Promotore a mezzo p.e.c. alla/e parte/i interessata/e, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per rimuoverne le cause. Decorso infruttuosamente tale termine la convenzione sarà risolta senza che possano essere avanzate pretese di natura risarcitoria o a titolo di indennizzo.

Articolo 8 – Diritto di recesso

Il Comune di Firenze, in qualità di Promotore, si riserva, sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il diritto di recedere dalla Convenzione senza che il Partner possa avanzare richieste di compensi e/o indennizzi.

Articolo 9 – Responsabilità per infortuni e danni

Il Partner, nell'esecuzione della presente Convenzione, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, compresi i terzi.

Inoltre, il Partner si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Il Partner ai sensi dell'art 12 dell'avviso ha stipulato la seguente polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. n. rilasciata dalla compagnia assicurativa, con massimale di 5.000.000,00 in corso di validità e da rinnovarsi per la durata del progetto, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti della procedura e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dal Partner.

La polizza deve garantire la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune o al suo personale, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti/collaboratori del Partner nell'espletamento delle attività previste dall'Accordo, dei rischi contro infortuni e malattie degli addetti dipendenti e volontari dell'ETS nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della Linea d'intervento, oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici,

Articolo 10 – Obblighi di riservatezza

Il Partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione. Il Partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti/collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il Partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. le parti della presente Convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, Il Partner per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., a tutte le prescrizioni di seguito elencate e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui alla presente Convenzione;
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità connesse alla realizzazione del Progetto;
- trattare i dati relativamente alla durata del Progetto. I dati personali di titolarità del Comune non potranno più essere trattati dal Partner oltre la scadenza dello stesso e dovranno essere cancellati o restituiti al Comune, così come dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti

salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;

- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del D.Lgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati il Partner si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti ed impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità del soggetto Partner e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa “sub- responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub responsabile del trattamento” è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Partner ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Partner ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nella presente Convenzione.

Il “Responsabile esterno” deve:

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall'allegato “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);

- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità (privacy by default);

Con nota prot. n. 35363 del 30.01.2024 è stato nominato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, l'ETS Fondazione Solidarietà Caritas. Il Partner ha accettato la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alla Convenzione in oggetto.

Articolo 12 - Foro competente

Qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, validità, efficacia e/o esecuzione della presente Convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Firenze.

Art. 13 - Registrazione, Modifica della Convenzione, clausola finale e rinvio normativo

La presente Convenzione sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Ogni eventuale modifica della presente Convenzione sarà valida solo se formalizzata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. La presente Convenzione è esente da bolli a norma dell'art. 82 co. 5 del Dlgs 117/2017 ed è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, per

quanto compatibili.

BUDGET DI PROGETTO

.....

Per il Comune di Firenze
Il Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo Raffaele Uccello
FIRMA

Per l’ETS Fondazione Solidarietà Caritas
il Legale Rappresentante